

Publicato il 07/03/2022

**N. 00543/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 02102/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2021, proposto da Team Service Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Milano, corso di Porta Vittoria 28;

*per l'annullamento*

del diniego di accesso e/o parziale accesso agli atti amministrativi, opposto dal Politecnico di Milano, con nota prot. n. 0189802 del 5 novembre 2021 e confermato con nota del 9 novembre 2021, trasmessa a mezzo pec il 10 novembre 2021, in ordine all'istanza avanzata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, in data 13 ottobre 2021, nonché la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere agli atti indicati nell'istanza, con conseguente ordine all'Amministrazione all'ostensione integrale dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Politecnico di Milano e di Dussmann Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) La ricorrente si è collocata al secondo posto, dopo l'aggiudicataria Dussmann Service S.r.l., nella procedura indetta dal Politecnico di Milano per l'affidamento dei "servizi di pulizia e di igiene ambientale e

servizi connessi di ausiliario per le residenze universitarie del Politecnico di Milano, site a Milano, Como e Lecco”, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione istituito da Consip S.p.A. per la “fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”.

Al fine di tutelare i propri interessi difensivi, ha presentato istanze di accesso alla stazione appaltante, che ha fornito copia della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e di una parte dell’offerta tecnica della prima classificata.

I documenti che compongono l’offerta tecnica aggiudicataria comprendono una relazione tecnica, dedicata all’esposizione dei profili progettuali e dei dati funzionali all’attribuzione dei punteggi.

Il Politecnico ha trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta in un formato prevalentemente oscurato, senza alcuna effettiva intelligibilità del contenuto dei documenti.

In particolare, la Relazione tecnica risulta quasi interamente oscurata, l’Elenco dei prodotti e l’Elenco delle attrezzature e dei macchinari sono prevalentemente oscurati; parimenti i Giustificativi per la congruità dell’offerta e la successiva integrazione sono prevalentemente oscurati, senza consentire la percezione dei dati relativi alle ore annuali per ciascun livello previsto e al costo orario.

L’amministrazione ha giustificato il sostanziale diniego di ostensione della relazione tecnica e degli altri atti indicati limitandosi a richiamare l’opposizione formulata da Dussmann Service S.r.l. in sede procedimentale.

E’ presente in atti la nota con la quale Dussmann si è opposta

all'ostensione e in essa si afferma che: 1) la riservatezza commerciale o industriale comprende il diritto alla non divulgazione di ritrovati, conoscenze, esperienze o accorgimenti tecnici e/o commerciali che l'imprenditore utilizza in modo esclusivo e segreto nella propria attività produttiva e di scambio, complessivamente rientrante nella libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione; 2) i documenti presentati in gara (documentazione amministrativa, offerta economica e progetto tecnico) "contengono informazioni riservate sulla nostra azienda la cui diffusione pregiudicherebbe la sfera dei nostri interessi economici, finanziari, industriali e professionali; 3) con particolare riferimento al progetto tecnico e alle migliorie "precisiamo, inoltre, come esse costituiscano una nostra proprietà industriale essendo, indiscutibilmente, il prodotto di nostri studi, scelte, esperienze professionali e capacità d'inventiva e che, come tale, esse non possano essere rese pubblico, pena un sicuro pregiudizio economico a danno della nostra società".

2) L'art. 53 del codice dei contratti pubblici rinvia alla disciplina generale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, salvi gli specifici limiti all'accesso e alla divulgazione previsti dai commi dal 2 a 6 dello stesso art. 53.

Il comma 5 lett. a) della norma esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Il coordinamento tra l'art. 53, comma 5 lett. a) e il successivo comma 6, palesa che, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta

o a giustificazione della medesima, è comunque consentito l'accesso al concorrente ai fini "della difesa in giudizio dei propri interessi con riferimento alla procedura di affidamento del contratto".

Tanto i limiti soggettivi e oggettivi all'accessibilità degli atti, quanto la previsione di divieti di divulgazione del contenuto di determinati atti, integrano un insieme di regole che disciplinano in modo completo la conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici.

Si tratta di una sorta di microsistema normativo correlato alle peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate generali tracciate dalla legge n. 241 del 1990 (cfr. per tali considerazioni già Tar Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526; Tar Lazio, sez. II, n. 4945/2019 che richiama Cons. Stato, sez. V, n. 3079/2014).

Sono prescrizioni più restrittive di quelle poste dall'art. 24 della legge n. 241, posto che nel regime ordinario l'accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, nn. 3953/2018 e 4813/2017).

Ne consegue che, proprio in applicazione della disciplina di cui al menzionato art. 53, si impone al giudice "un accurato controllo in ordine all'effettiva utilità della documentazione richiesta ... allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6083/2018).

Il diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale deve ritenersi

prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, ma va operata una stringente verifica del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la necessità della tutela giurisdizionale della posizione dell'istante.

Nel caso di specie sussiste tale strumentalità – contrariamente a quanto adombrato dall'amministrazione resistente e dalla parte controinteressata – poiché la ricorrente ha palesato sia l'interesse ad impugnare l'aggiudicazione a Dussmann, in qualità di seconda classificata, sia la necessità di conoscere l'offerta tecnica per apprezzare la ragionevolezza o meno dei giudizi espressi dall'amministrazione rispetto ai diversi criteri valutativi.

I profili difensivi allegati dalla ricorrente afferiscono alle concrete modalità di valutazione delle offerte, pertanto l'accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria rappresenta un elemento necessario ai fini della tutela della posizione soggettiva di cui la prima è portatrice.

Sul punto, la giurisprudenza ha già precisato che subordinare l'accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un'inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. "ricorso al buio", con inaccettabile compressione del diritto di difesa (cfr. Tar Liguria, sez. I, 22 giugno 2021 n. 1526).

Non solo, in ordine alla relazione esistente tra la decorrenza del termine di impugnazione e la soddisfazione della pretesa ostensiva in materia di appalti pubblici, la giurisprudenza ha precisato che, qualora l'amministrazione aggiudicatrice "rifiuti l'accesso o impedisca con

comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti".

Il principio processuale della rilevanza della piena conoscenza o conoscibilità si applica anche in tale caso, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicatario e, poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, "anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso al buio" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 12 del 2 luglio 2020).

La proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario, ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (cfr. giur. cit.).

Ne consegue che non è ammissibile pretendere che un operatore economico, per essere legittimato ad accedere all'offerta tecnica dell'operatore vincitore, debba prima proporre un c.d. ricorso al buio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).

Insomma, è destituita di fondamento la tesi dell'amministrazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato la sussistenza di un interesse all'ostensione meritevole di tutela, rispetto all'esigenza di difendere in giudizio i propri interessi in relazione alla specifica procedura ad evidenza pubblica.

A ben vedere, il quadro ora delineato è del tutto coerente con i consolidati principi in materia (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 19 del 25 settembre 2020), a mente dei quali: a) la pretesa ostensiva è

una situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, a prescindere dalla qualificazione della situazione finale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; b) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica finale, nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di “un giudizio prognostico ex ante” (e non ex post) come il tramite - in questo senso strumentale – “per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa” e delle correlative “pretese astrattamente azionabili in giudizio”; c) la delibazione deve essere condotta “sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa”; d) ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto “il requisito dell'attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, muovendo dall'assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l'attualità dell'interesse legittimante all'istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica”.

3) L'amministrazione sostiene che la controinteressata avrebbe palesato la sussistenza di intangibili profili di riservatezza commerciale, opponendosi all'accesso.

3.1) Il tema dei limiti entro i quali l'opposizione di un asserito segreto commerciale è idonea a paralizzare la pretesa ostensiva, nel sistema delineato dal coordinamento tra la legge 1990 n. 241 e il d.l.vo 2016 n.

50, merita alcuni approfondimenti.

Come già accennato, in materia di gare pubbliche, il bilanciamento tra la tutela del segreto industriale e commerciale e l'accesso ai documenti è regolato proprio dall'art. 53, ultimo comma, del d.l.vo n. 50/2016, ove si prevede che “in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a)” – allegazione ostativa di segreti tecnici o commerciali – “è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

La norma costituisce per un verso una deroga e per un altro una specificazione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, che stabilisce: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il parametro della “stretta indispensabilità”, quale fondamento della prevalenza del diritto di accesso sul contrapposto diritto alla riservatezza, deve essere limitato ai soli dati sensibili, con esclusione del segreto tecnico e commerciale, in relazione al quale la norma di cui all'art. 53 del d.l.vo n. 50/2016 ritiene sufficiente la mera finalizzazione alla difesa in giudizio dei propri interessi rispetto alla specifica procedura.

I dati sensibili, a tenore dell'art. 4 del d.l.vo n. 196/2003, erano “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, sicché ad essi non erano riconducibili i segreti industriali o commerciali.

Tale norma è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1 del d.lvo 10 agosto 2018 n. 101 e la categoria dei dati sensibili è stata sostituita da quella dei dati particolari, che sono individuati dall’art. 9 paragrafo 1 del regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679, ove si stabilisce che “E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

La già ricordata previsione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 deve essere ora riferita ai dati particolari, di cui all’art. 9 regolamento UE n. 679/2016, nell’ambito dei quali non rientrano né il segreto commerciale, né il segreto industriale, la cui opposizione, pertanto, non impone una valutazione di stretta indispensabilità per assicurare la prevalenza del diritto di accesso sul contrapposto diritto alla riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).

Ne deriva che l’accoglimento dell’istanza di accesso postula solo la necessità, da valutare in astratto, della conoscenza dell’offerta tecnica rispetto alla difesa in giudizio del concorrente che vanta la pretesa ostensiva, senza possibilità di invocare il più stringente parametro della stretta indispensabilità, come adombra invece l’amministrazione laddove contesta la mancata dimostrazione di un’adeguata intensità dell’interesse ostensivo da parte della ricorrente, poiché tale parametro non si estende

ai segreti industriali e commerciali.

3.2) La ricorrente contesta il diniego opposto evidenziando, da un lato, la genericità delle deduzioni difensive formulate in sede procedimentale da Dussmann, dall'altro, la mancata effettuazione da parte della stazione appaltante di un'autonoma valutazione dell'effettiva esistenza di un segreto commerciale da tutelare.

La censura è fondata.

In coerenza, con gli ordinari principi in tema di riparto dell'onere della prova - da commisurare, quanto alla sua consistenza, tenendo presente che si tratta di pretese, quella ostensiva e quella alla riservatezza, aventi entrambe natura di diritto soggettivo - spetta al concorrente che si oppone all'accesso di indicare le parti dell'offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione, secondo l'espressa previsione del citato art. 53 del d.l.vo 2016 n. 50.

Il limite all'ostensione è subordinato all'espressa attestazione e dimostrazione del carattere riservato dell'informazione da parte dell'impresa interessata, sulla quale incombe l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n.1437; Tar Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526).

Nel caso di specie, la dichiarazione – già richiamata – presentata da Dussmann si risolve in una serie di affermazioni tautologiche, che non valgono a dimostrare in concreto la sussistenza di profili di riservatezza commerciale meritevoli di tutela.

Si riferisce di “informazioni riservate sulla nostra azienda la cui diffusione pregiudicherebbe la sfera dei nostri interessi economici,

finanziari, industriali e professionali

Inoltre, il progetto tecnico e le migliori prospettate sarebbero oggetto di proprietà industriale in quanto “prodotto di nostri studi, scelte, esperienze professionali e capacità d’inventiva e che, come tale, esse non possano essere rese pubblico, pena un sicuro pregiudizio economico a danno della nostra società”.

Si tratta di affermazioni del tutto apodittiche e manifestamente generiche.

Il progetto viene descritto come prodotto di studi, capacità di inventiva e di esperienze professionali, ma difetta qualunque indicazione sull’effettiva consistenza di tale ipotizzato know-how.

Insomma, l’opposizione della controinteressata si sostanzia in un insieme di frasi stereotipate, che, per la loro genericità e mancanza di concreta correlazione con specifici e documentati contenuti dell’offerta, non valgono a dimostrare l’esistenza di uno specifico segreto commerciale da tutelare.

Non solo, l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all’art 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).

In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa

l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta.

Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela.

La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).

Nulla di tutto ciò è stato allegato e dimostrato dalla società aggiudicataria in sede di opposizione all'accesso; opposizione che si sostanzia in una serie di perifrasi prive di valore dimostrativo.

Sotto altro profilo, va osservato che spetta all'amministrazione il compito di verificare l'effettiva sussistenza di un segreto commerciale aderente ai caratteri dettati dall'art. 98 del d.l.vo 2005 n. 30 e da tutelare a fronte della pretesa ostensiva di un concorrente.

La dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego (sul

punto la giurisprudenza è consolidata, cfr. Tar Campania, sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437; Tar Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526).

L'amministrazione resistente non ha svolto alcuna valutazione in ordine all'opposizione espressa dall'aggiudicataria, limitandosi a richiamare le considerazioni svolte da quest'ultima, come se il fatto in sé dell'opposizione fosse preclusivo dell'accesso.

Tale *modus procedendi* è illegittimo, perché spetta all'amministrazione decidere, in modo adeguatamente motivato e sulla base di un'idonea istruttoria, se le esigenze palesate dall'aggiudicatario integrino un effettivo segreto commerciale tale da poter essere opposto alla richiesta di accesso.

Si impone alla stazione appaltante "una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell'apprezzamento della effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza", in adempimento dell'obbligo di controllo della fondatezza della dichiarazione dell'impresa controinteressata circa la sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).

Del resto, le esigenze di segretezza tecnica o commerciale sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni - da oscurare - sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall'impresa controinteressata, la quale, per contro, in questo caso si è limitata ad una generica dichiarazione riferita all'intera offerta tecnica, acriticamente recepita dall'Amministrazione, ma del tutto inidonea ai fini indicati.

In via di ulteriore precisazione, va osservato che, quand'anche avesse accertato l'effettiva sussistenza di un segreto commerciale avente i

caratteri indicati, l'amministrazione non avrebbe potuto precludere l'accesso *de plano*, ma avrebbe dovuto valutare la sussistenza o meno dei presupposti che, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, giustificano la prevalenza della pretesa ostensiva.

Ne discende che il diniego di accesso, sostanzialmente disposto mediante omissis che precludono l'intelligibilità dei documenti, è illegittimo, perché fondato sull'acritico recepimento da parte del Politecnico di un'opposizione all'ostensione che, per la sua genericità, non dimostra l'effettiva presenza di segreti commerciali o industriali da tutelare.

4) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Politecnico di Milano e di Dussmann Service S.r.l. secondo gli importi liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e ordina al Politecnico di Milano di consentire l'accesso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- 2) Condanna il Politecnico di Milano e Dussmann Service srl, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio

2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**